

CAMERA DEI DEPUTATI N. 242

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BASSANINI, RODOTÀ, FERRARA, BARBATO

Presentata il 27 luglio 1983

Norme per l'amministrazione straordinaria delle imprese editrici di quotidiani o periodici, e integrazioni al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

ONOREVOLI COLLEGHI! — A causa del dissesto finanziario e della crisi gestionale che attraversano alcuni tra i più importanti gruppi editoriali di quotidiani e di periodici — primo fra tutti il gruppo Rizzoli-Corriere della Sera — è stata da più parti sollecitata in questi anni l'applicazione delle procedure di amministrazione straordinaria previste dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, la cosiddetta « legge Prodi ».

La proposta, avanzata due anni fa anche da alcuni dei firmatari della presente proposta di legge, aveva ed ha più di una giustificazione. Innanzitutto è evidente che nulla, nel testo della « legge Prodi », autorizza a ritenere inapplicabili le proce-

dure ivi previste alle imprese editoriali: per fermarsi all'esempio già citato, è noto che il gruppo Rizzoli-Corriere della Sera versa assai probabilmente nella grave situazione debitoria che, a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, consente l'avvio dell'amministrazione straordinaria; e l'incertezza che domina sulla reale consistenza dell'esposizione debitoria del gruppo non fa che sottolineare l'urgenza di una procedura che consenta di accertare le reali « condizioni di salute » del più importante gruppo editoriale italiano.

È inoltre evidente l'opportunità — per il grande numero di creditori e, innanzitutto, di lavoratori coinvolti dal dissesto

di gruppi editoriali di grandi dimensioni di evitare il ricorso alle ordinarie procedure fallimentari.

Non può essere infine trascurato il fatto che il fallimento di un gruppo editoriale titolare di numerose e importanti testate giornalistiche avrebbe conseguenze assai gravi per la difesa di quei valori di pluralità e libertà dell'informazione affermati dalla Costituzione e all'origine della riforma dell'editoria recentemente approvata dal Parlamento.

Proprio quest'ultima considerazione induce peraltro a ritenere insufficiente e inadeguata ai delicati problemi del settore la disciplina dettata dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26. Da un lato infatti occorre avere la massima cautela nel disporre l'automatica applicazione di norme che potrebbero consentire una politica di pressioni e pesanti condizionamenti sulla stampa, violando addirittura i principi dell'articolo 21 della Costituzione; dall'altro è evidente che diversi e più complessi sono gli interessi generali della collettività, rispetto alle situazioni previste dalla « legge Prodi », che consigliano di sottrarre le imprese del settore alle ordinarie procedure fallimentari.

Un primo elemento di preoccupazione che potrebbe derivare dall'applicazione *sic et simpliciter* delle procedure di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici concerne l'ampia e quasi incontrollata autonomia di intervento del potere esecutivo nell'amministrazione straordinaria: dalla scelta del commissario all'autorizzazione dell'esecuzione del programma di risanamento, fino alla stessa vigilanza sulle procedure. Non è difficile immaginare quale immenso potere avrebbe il Governo con la possibilità di determinare così direttamente le linee di sviluppo di un gruppo di testate giornalistiche. Andrebbe seriamente considerato il rischio che correrebbe lo stesso principio di indipendenza e libertà dell'informazione.

È dunque nella consapevolezza di questa grave problematica che il presente progetto di legge propone il pieno coin-

volgimento nelle procedure di amministrazione straordinaria delle Commissioni parlamentari competenti per materia, degli organismi sindacali aziendali (consiglio di fabbrica e comitato di redazione), nonché del garante di cui all'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Altro elemento della disciplina dettata dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 che è sembrato inadatto alla specifica situazione, e foriero di gravi conseguenze, è l'ampio potere discrezionale concesso al commissario dall'articolo 2 circa il programma di risanamento e di ristrutturazione dell'impresa. Assume infatti un rilievo tutto particolare l'esigenza di garantire fin che sia possibile l'attività di tutte le testate giornalistiche coinvolte dall'amministrazione straordinaria: è a tal fine che si sottolinea la necessità di un previo accordo con gli organismi sindacali ogni qual volta — eccezionalmente — si ritenga di dover procedere all'accorpamento di alcune testate.

Va infine considerato il fatto che, mentre la « legge Prodi » dispone una disciplina eccezionale rispetto alle ordinarie procedure fallimentari e concorsuali in favore delle grandi imprese in crisi, in ragione dei due obiettivi di interesse generale di assicurare da un lato il proseguimento dell'attività produttiva secondo le più generali esigenze dell'economia del paese, e dall'altro il mantenimento dei livelli occupazionali minacciati (obiettivi ambedue esplicitamente menzionati nelle premesse del decreto), nei casi cui si riferisce la normativa qui proposta assumono un rilievo decisivo anche altri ed importanti interessi.

Già nell'articolo 1 si sottolinea infatti l'obiettivo — che si viene ad aggiungere a quelli già indicati dalla « legge Prodi » — di « garantire la libertà di stampa e il pluralismo dell'informazione ». Le sempre più gravi e convulse crisi che hanno travagliato il mondo editoriale italiano negli ultimi tempi hanno evidenziato senza necessità di altra dimostrazione quanto la libertà e la pluralità dell'informazione siano minacciate non solo dai *trust* e dalle concentrazioni di testate, o dalle « stroz-

zature di mercato » (carta, tipografie, spedizioni) — cui ha cercato di provvedere la riforma dell'editoria con risultati che ancora non possono essere compiutamente valutati — ma anche e soprattutto dalle politiche finanziarie di gruppi di avventurieri che hanno condotto sull'orlo del fallimento importanti ed autorevoli testate, attraverso irresponsabili ed oscure operazioni finanziarie che nulla avevano a che fare con una corretta politica editoriale.

L'esigenza di considerare quindi la specificità di un'impresa editrice di quotidiani e di periodici rispetto ad altre « grandi imprese in crisi » ci ha convinto a modificare i presupposti dell'avvio della procedura di amministrazione straordinaria di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26: si ritengono infatti sufficientemente gravi — avuto riguardo della complessità di interessi in gioco anzi ricordata — le condizioni di dissesto indicate dall'articolo 3 della proposta di legge (esposizione debitoria superiore a tre volte il capitale versato, e comunque superiore a dieci miliardi, o pari al doppio del capitale versato in presenza di una specifica richiesta del garante o degli organismi sindacali, in questo caso con una più complessa e articolata procedura che consenta di verificare le possibilità di un risanamento « endogeno » dell'impresa).

Le considerazioni appena accennate comportano però un'altra conseguenza. Se è vero infatti che irresponsabili operazioni finanziarie condotte ai limiti della legalità dai gruppi dirigenti di grandi concentrazioni editoriali hanno causato la grave crisi di quotidiani e di periodici altrimenti sani e con potenzialità di svilup-

po, occorre assumerne le dovute conseguenze. Si tratta cioè di prevedere come possibile esito dell'amministrazione straordinaria l'avvio delle ordinarie procedure fallimentari per le società che controllano le imprese titolari delle testate, ponendo contemporaneamente in vendita le testate giornalistiche, e i relativi impianti e complessi industriali.

Nello spirito della legge 5 agosto 1981, n. 416, e del favore ivi accordato alle cooperative giornalistiche nell'esercizio della attività editoriale, l'articolo 5 della proposta di legge prevede altresì ulteriori agevolazioni per le cooperative che intendano rilevare — da sole o in società con altri editori — le testate portate in rovina dai dirigenti dei gruppi finanziari.

Onorevoli colleghi! Quando il Parlamento, con ritardi a nostro avviso gravi ed ingiustificabili, approvò la riforma dell'editoria, fu chiara a tutti l'esigenza di introdurre delle norme che — garantendo la trasparenza delle proprietà e delle gestioni, agevolando le testate minori e le cooperative giornalistiche e facendosi carico della grave crisi che attraversava tutto il settore — rendessero effettivamente operante quel principio di libertà, pluralità e indipendenza dell'informazione voluto dal costituente. Vicende finanziarie oscure e legate ai più gravi scandali della storia della Repubblica hanno ancora una volta rischiato di vanificare un principio fondamentale e vitale per le sorti della democrazia. Un intervento straordinario è quindi indispensabile ed urgente, sempre però con le cautele che la delicatezza del settore impone. A questo fine ci pare possa validamente contribuire la presente proposta di legge, di cui sollecitiamo un rapido esame.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al fine di garantire la libertà di stampa e il pluralismo dell'informazione, l'applicazione alle aziende editrici di quotidiani e periodici delle procedure di amministrazione straordinaria previste dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, è disciplinata dalle disposizioni della presente legge.

ART. 2.

In presenza delle condizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri dispone, con proprio decreto, la procedura di amministrazione straordinaria. Con il medesimo decreto, nomina, su proposta del garante di cui all'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416, approvata a maggioranza dei tre quarti dei componenti delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, un commissario straordinario. Il commissario straordinario è autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta.

Entro due mesi dalla nomina, il commissario deve provvedere all'accertamento analitico dello stato patrimoniale e della situazione economico-finanziaria dell'impresa, e deve predisporre un piano di risanamento:

a) che, anche ricorrendo ai provvedimenti di cui al successivo articolo 5, contemperì l'interesse dei creditori, l'interesse dei lavoratori alla tutela dell'occupazione e l'interesse collettivo alla libertà e pluralità dell'informazione;

b) che garantisca i livelli occupazionali esistenti e l'attività di tutte le testate giornalistiche dell'impresa, salvo ipotesi di ristrutturazione e di accorpamento concordate in ogni caso con gli organismi sindacali dei lavoratori.

L'esecuzione del piano definito dal commissario è autorizzata dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere del garante, di cui all'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416, delle Commissioni permanenti competenti per materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché degli organismi sindacali dei lavoratori dell'impresa.

Il commissario, nell'esercizio dell'impresa, provvede alla conferma dei direttori delle testate giornalistiche e all'eventuale nomina di nuovi direttori, salvo quanto disposto dai contratti collettivi di lavoro.

ART. 3.

All'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, dopo il sesto è aggiunto il seguente comma:

« Al fine di garantire la libertà e la pluralità dell'informazione, le imprese editrici di quotidiani o periodici di cui all'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, numero 416, sono assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria anche allorché:

a) abbiano una esposizione debitoria verso istituti o aziende di credito o istituti di previdenza e di assistenza sociale superiore a tre volte il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato, e comunque superiore ai dieci miliardi, di cui almeno uno per finanziamenti agevolati;

b) abbiano una esposizione debitoria verso istituti o aziende di credito o istituti di previdenza e di assistenza sociale almeno pari al doppio del capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato, e il ricorso alla procedura di amministrazione straordinaria sia richie-

sto dagli organismi sindacali dei lavoratori dell'impresa ovvero dal garante di cui all'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416 ».

ART. 4.

Quando, nell'ipotesi di cui alla lettera b) dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni così come modificato dall'articolo 3 della presente legge, gli organismi sindacali dei lavoratori o il garante - al fine di tutelare la stabilità dei livelli occupazionali e una corretta gestione delle testate giornalistiche - fanno richiesta dell'avvio della procedura di amministrazione straordinaria, il Presidente del Consiglio dei ministri procede, avvalendosi del servizio dell'editoria di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416, alla verifica della situazione contabile e gestionale dell'impresa stessa. La verifica deve essere diretta all'accertamento dell'esatta misura della esposizione debitoria e alla redazione dell'elenco dei debitori, anche mediante l'audizione degli amministratori e degli organismi sindacali dell'impresa stessa. Entro un mese dalla richiesta avanzata dal garante o dagli organismi sindacali dei lavoratori dell'impresa, il Presidente del Consiglio dei ministri decide sull'avvio della procedura di amministrazione straordinaria con decreto motivato.

ART. 5.

Nell'ambito del piano di risanamento di cui al precedente articolo 2, il commissario può disporre la messa in vendita delle testate giornalistiche e dei relativi impianti e complessi aziendali, richiedendo contemporaneamente l'avvio delle ordinarie procedure fallimentari per le società che controllano le imprese titolari delle testate stesse.

Qualora le cooperative giornalistiche di cui all'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, intendano acquistare, anche in società con altri editori, una o più testate

e i relativi impianti e complessi aziendali posti in vendita ai sensi del precedente comma, possono richiedere la concessione di un contributo finanziario in conto interessi, al tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, pari al 20 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. All'erogazione dei contributi si provvede a carico del fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 29 della citata legge 5 agosto 1981, n. 416, la cui dotazione finanziaria è aumentata di dieci miliardi per ciascun esercizio finanziario dal 1984 al 1992. Alla copertura della relativa maggiore spesa per l'esercizio finanziario 1984 si provvede mediante la corrispondente riduzione del « fondo investimenti e occupazione » di cui al capitolo 9001 del bilancio di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.